

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DA RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture organizzative che gestiscono entrate finanziarie di natura tributaria, patrimoniale e/o sanzionatoria.

Art. 2

Definizioni

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento, si intende:
 - a) per «*Settore Entrate*» la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente cui sono affidate le attività legate alla gestione e applicazione del presente Regolamento;
 - b) per «*recupero dell'evasione dei tributi locali*», il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 - c) per «*strumenti di programmazione*»: il documento unico di programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), i piani dettagliati delle attività (PDA);
 - d) per «*fondo da recupero evasione*» o «*fondo*»: la quota di risorse derivante dal recupero dell'evasione annualmente destinata alle finalità di cui all'art.1;
 - e) per «*fondo incentivante*», la quota di risorse del fondo da recupero evasione destinata al trattamento economico accessorio del personale, di qualifica dirigenziale e non, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali riflessi.

Art. 3

Costituzione del fondo da recupero evasione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo.
2. Il fondo è alimentato dalle somme derivanti dal recupero dell'evasione dei tributi locali, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.
3. Ai fini di cui al precedente comma, confluisce nel fondo da recupero evasione dell'anno di riferimento una quota pari al due per cento delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, omesso, insufficiente o tardivo versamento di IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento. A tal fine, si fa riferimento all'importo totale delle riscossioni risultanti dal rendiconto di gestione approvato per l'anno precedente a quello di riferimento, considerando i capitoli o gli accertamenti contabili di entrata che riportano l'opportuna codifica secondo la nomenclatura vigente. Sono in ogni caso escluse dal computo le riscossioni derivanti da atti di accertamento emessi da soggetto esterno in forza di concessione dell'attività.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che

alimenteranno il fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento. Nel caso in cui il fondo da costituire risultasse superiore a quello già stanziato nei documenti di programmazione approvati, l'adeguamento dello stesso con variazione di bilancio è subordinato alle effettive capacità di finanziamento.

5. La costituzione del predetto fondo è vincolata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), anche eventualmente prorogati.

Art. 4

Destinazione del fondo

1. Il fondo costituito con le modalità di cui all'art. 2 è destinato:
 - a) in ragione del 95 per cento, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o titolare di incarico di elevata qualificazione, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della gestione delle entrate, ivi compresa l'attività di partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti;
 - b) in ragione del 5 per cento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
2. La quota di cui alla lettera a) del comma precedente, al netto degli oneri previdenziali e fiscali riflessi a carico dell'ente, alimenta il fondo risorse decentrate del personale del comparto, quale componente variabile, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022, nonché il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenziale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del CCNL Funzioni locali del 17/12/2020.

Art. 5

Obiettivi e attività di potenziamento della gestione delle entrate

1. In sede di definizione degli strumenti di programmazione per l'esercizio di riferimento, il Dirigente del Settore Entrate in accordo con i Dirigenti degli altri Settori coinvolti propone uno o più progetti finalizzati:
 - al potenziamento dei processi e delle attività legate alla gestione delle entrate, con particolare riferimento alla semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino/utente/contribuente;
 - al recupero di proventi non versati spontaneamente;
 - al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate;
 - alla partecipazione dell'Ente all'accertamento di tributi erariali e di contributi sociali non corrisposti;
 - al raggiungimento di eventuali altri obiettivi di particolare rilevanza legati alle entrate.
2. I progetti di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) coerenza con gli obiettivi strategici e operativi dell'ente definiti negli strumenti di programmazione;
 - b) declinazione delle attività da svolgere e delle fasi in cui si articolano;
 - c) individuazione del personale incaricato per lo svolgimento delle attività, specificandone il ruolo, con la definizione, fra di esso, di una figura di coordinamento;
 - d) definizione degli indicatori per misurare l'effettivo grado di realizzazione, nonché i risultati attesi;
 - e) definizione delle modalità di riparto secondo i seguenti criteri:
 - Responsabile dell'entrata/Funziionario responsabile del tributo: fino al 5%
 - Coordinamento generale dell'attività nell'ambito degli obiettivi di potenziamento della gestione delle entrate: fino al 10%
 - Coordinamento del progetto: dal 5% al 15%

- Attività principale di studio, analisi dei casi, verifiche istruttorie, amministrative e tecniche e predisposizione atti: non inferiore al 50%
 - Attività di supporto operativo (segreteria, protocollo, contabilità, etc.): dal 5% al 15%
 - Attività di supporto giuridico: fino al 15%
3. La definizione dei budget assegnati ai progetti presentati, a valere sul fondo da recupero evasione, è proposta dal Dirigente del Settore Entrate in condivisione con la Direzione Generale e nel rispetto del criterio di coerenza di cui alla lettera a) del comma 2.
 4. Le proposte progettuali sono trasmesse a cura del dirigente del Settore Entrate per verificarne la coerenza rispetto alle finalità del presente Regolamento e la conformità alle norme in esso contenute al Nucleo di Valutazione.
 5. In sede di rendicontazione delle attività, ciascun dirigente responsabile per uno o più attività inserite nei progetti relaziona in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ai risultati ottenuti in base agli indicatori ed ai target definiti in programmazione, al dirigente del Settore Entrate il quale, sulla base degli esiti della rendicontazione, provvede al riparto e alla liquidazione del fondo incentivante.

Art. 6

Trattamento economico accessorio del personale

1. Con la rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5, il Dirigente del Settore Entrate predisporre il provvedimento liquidazione del budget corrispondente contenente il riparto delle somme tra il personale coinvolto in ciascun progetto secondo le specifiche ivi contenute, sulla base dei seguenti criteri:
 - risultati ottenuti pari o superiori al 90% dei target: liquidazione integrale del budget
 - risultati ottenuti pari o superiori al 50%, ma inferiori al 90% dei target: liquidazione del budget in proporzione alla percentuale di raggiungimento dei risultati
 - risultati ottenuti inferiori al 50% dei target: nessuna liquidazione
2. Il fondo incentivante si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota di incentivi attribuita ad un singolo dipendente non può superare il 15% del suo trattamento economico tabellare annuo, ivi compresa la tredicesima mensilità. Per il personale con qualifica dirigenziale gli incentivi sono riconosciuti a titolo di retribuzione di risultato e in deroga al limite massimo contrattuale di tale emolumento.
4. Le eventuali somme eccedenti il limite di cui al comma 3 e le somme non distribuite per mancato raggiungimento integrale dei risultati costituiscono economie di bilancio.

Art. 7

Potenziamento delle risorse strumentali

1. Le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per finalità connesse al potenziamento delle risorse strumentali delle strutture operative preposte alla gestione delle entrate, fra cui, a titolo non esaustivo:
 - a) acquisto di attrezzature o apparecchiature tecnologiche;
 - b) acquisto o sviluppo di software;
 - c) acquisto di servizi funzionali al miglioramento delle banche dati, dell'attività amministrativa d'ufficio per il recupero delle entrate, dell'informazione e comunicazione con gli utenti o contribuenti;
 - d) formazione del personale.
2. L'utilizzo del fondo è rimesso al dirigente assegnatario delle risorse, in ogni caso nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, da evidenziare nei provvedimenti di spesa. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio in cui sono assegnate non possono essere riutilizzate e costituiscono economie di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.